

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

37° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

Presidenza della vice presidente **THALER AUSSERHOFER**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3663) VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BONAVITA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	8
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	7, 8
POLIDORO (<i>PPI</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	3, 5, 6 e <i>passim</i>
ROSSI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	5
VENTUCCI (<i>Forza Italia</i>)	7, 8, 15 e <i>passim</i>
VIGEVANI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3663) VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3663.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 27 maggio scorso.

Ricordo che si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli, e dei relativi emendamenti, nel testo approvato in sede referente, assunto come testo base, che è stato pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27 maggio scorso.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 5.2. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 5.4, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». La stessa 5^a Commissione ha espresso in seguito un altro parere di nulla osta su due ulteriori emendamenti ad essa trasmessi.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali)

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge, sono abilitati, per le materie ivi previste, all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie e alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «per le materie ivi previste» con le altre: «per le materie concernenti i diritti doganali».

1.1

IL RELATORE

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento si illustra da sè, signora Presidente.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento sia riformulato, poichè la materia doganale non rientra nelle competenze delle commissioni tributarie, sostituendo il comma 1 con il seguente: «Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria».

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signora Presidente, accolgo la proposta del sottosegretario Vigevani e riformulo l'emendamento 1.1 nel modo seguente:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria»

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Asseverazione dei dati)

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Le dichiarazioni asseverate di cui al comma 1 usufruiscono, presso gli uffici doganali, di un canale preferenziale di scorrimento e, in sede di valutazione di analisi dei rischi, alle stesse si applicano coefficienti ridotti.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'avvenuta asseverazione di cui al comma 3 comporta l'inclusione dei soggetti i cui documenti sono stati asseverati in apposite liste di contribuenti a ridotto rischio di evasione.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'Erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali sono sospesi per un anno dai benefici di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dai benefici di cui ai predetti commi da 1 a 4.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

2.1

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

2.2

ROSSI

ROSSI. Signora Presidente, gli emendamenti 2.1 e 2.2 tendono ad evitare l'istituzionalizzazione della concorrenza sleale a vantaggio degli spedizionieri doganali nei confronti degli altri operatori del mercato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo, signora Presidente, esprime parere contrario sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Centri di assistenza doganale)

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Possono inoltre, in attuazione delle procedure semplificate, espletare le formalità di cui agli articoli 107, 111 e 120 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale nonché quelle connesse alla movimentazione dei carichi e delle merci delle navi nei periodi di chiusura dell'ufficio doganale, con l'obbligo di rendiconto per via telematica entro il giorno feriale successivo e garantendo ogni eventuale violazione di legge».

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato questo emendamento, signora Presidente.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI. Vorrei chiedere al Governo i motivi di questa contrarietà, in quanto gli uffici tecnici della direzione generale delle dogane, interpellati al riguardo, dato che questa è una materia estremamente tecnica, si erano espressi in senso favorevole a questo emendamento, pur chiedendo che in esso rimanesse la congiunzione «anche», che nell'emendamento stesso era prevista dopo la parola «rendiconto»; anche il Governo, credo, era favorevole a questo emendamento, purché, al contrario, fosse soppressa quella congiunzione «anche», in quanto il Ministero delle finanze aveva disposto che tutte le sezioni dei CAD, anche quelle portuali, anche le più lontane dalla sede centrale, fossero predisposte con il collegamento informatico.

Allora, per consentire di approvare quest'emendamento, visto che di sabato e di domenica possono esservi uffici non presidiati, è stato chiesto di togliere la congiunzione «anche», cosa che è stata fatta. Ripeto, infatti, che tale congiunzione precedentemente c'era, ma poi è stata tolta in quanto, come dicevo, il Governo si era detto favorevole all'emendamento se fosse stato tolto questo «anche». Può darsi che sia sfuggita, comunque la parola «anche» non è compresa nell'attuale formulazione dell'emendamento, ma è un fatto prettamente tecnico e gli uffici tecnici della direzione generale delle dogane sono comunque favorevoli a questo emendamento, perché non va a togliere assolutamente niente ai controlli che gli uffici possono effettuare.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Anche le dichiarazioni si fanno per via telematica.

VENTUCCI. Posso assicurare che la direzione generale delle dogane ha adeguato tutti gli uffici periferici proprio in funzione di questa proposta.

CENTARO. Signor Presidente, colleghi, a me pare che la *ratio* di questo emendamento si basi sulla circostanza che vi sono dei periodi in cui gli uffici doganali rimangono chiusi (il sabato pomeriggio, la domenica, eccetera). A questo punto si rischia di escludere dal circuito dell'attività degli spedizionieri doganali tutta una serie di porti nei quali le navi non andranno a sostare per un giorno e mezzo, dato che gli armatori perderebbero delle grosse somme di denaro. Ritengo pertanto opportuno introdurre questo emendamento, che non fa assolutamente venir meno tutta la problematica legislativa perchè lo spedizioniere garantisce, anche patrimonialmente, ogni eventuale violazione di legge e ha l'obbligo immediato

di rendiconto della sua attività, il che fa sì che ci sia un flusso continuo di attività da parte dello spedizioniere doganale.

Tra l'altro, mi risulta che negli uffici doganali siano in atto restrizioni per quanto attiene gli straordinari, e questo fa sì che l'orario di ufficio ordinario non possa essere prolungato. Vorrei perciò comprendere i motivi della contrarietà del Governo sull'emendamento 3.1.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ricordava il senatore Ventucci, su questa norma vi è stata una lunga discussione, al termine della quale sembrava che si fosse pervenuti ad un'intesa. Ora viene rilevato da parte dell'ufficio legislativo del Ministero che la previsione di questo emendamento risulta in contrasto con i principi generali stabiliti dal Codice doganale comunitario (titolo III), che attribuiscono in via esclusiva all'autorità doganale lo svolgimento della funzione di controllo e la fissazione delle modalità di esercizio all'atto dell'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità. Inoltre questo emendamento – e con ciò rispondo anche al senatore Centaro – risulta inutile dal punto di vista funzionale, in quanto già oggi le dogane in via generalizzata rilasciano anticipatamente manifesti di arrivo e di partenza per evitare il fermo delle operazioni commerciali durante gli orari di chiusura degli uffici. Per questi motivi il parere del Governo sull'emendamento 3.1 è contrario.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiro l'emendamento 3.1.

VENTUCCI. Prendo anch'io atto di quanto dichiarato dal Governo, ma ritengo opportuno che l'amministrazione delle dogane emani un provvedimento amministrativo per non creare impedimenti al libero transito delle merci anche nei giorni festivi.

BONAVITA. Qui ci troviamo di fronte al fatto che, in base alla normativa comunitaria, solo gli uffici doganali possono ricevere le merci. Questo ci porrebbe nella condizione di fare un'infrazione alla normativa comunitaria, se non ho capito male quello che ha detto il rappresentante del Governo. Il Governo, inoltre, ritiene che nella situazione attuale questo emendamento sia ininfluenza, dato che sono state date disposizioni perchè non vi siano ritardi per le merci anche nei giorni in cui gli uffici non sono aperti. Per questi motivi, ritengo opportuno il ritiro dell'emendamento.

CENTARO. Propongo di sostituire nell'emendamento le parole: «possono espletare le formalità», con le parole: «possono essere delegati all'espletamento delle formalità», così da mantenere all'ufficio doganale la titolarità giuridica all'espletamento delle formalità, consentendo una attuazione in concreto della direttiva comunitaria cui si è fatto cenno. Credo che in questo modo, signor Sottosegretario, possiamo superare il problema.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io credo di no. Posso invece assicurare al senatore Ventucci che sono generalizzate in tutte le situazioni procedure che garantiscono che dalla chiusura degli uffici non derivino fermi antieconomici per le navi. Questo sarà garantito assolutamente dovunque; di qui l'inutilità dell'emendamento. In questo modo, sostanzialmente, si garantisce che le navi rimangano ferme nei porti e nello stesso tempo il rispetto dei principi del Codice doganale comunitario. Mi impegno a verificare con la Dogana se questa è in via generalizzata la condizione normale di gestione del rapporto tra le navi in porto e lo sdoganamento e la conoscenza delle merci in arrivo o in partenza, senza però entrare in contrasto con la normativa comunitaria. Detto questo, apprezzo il fatto che l'emendamento venga ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Pagamento differito)

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario, approvato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12

ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 79 - (*Pagamento differito di diritti doganali*). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni.

2. La concessione del pagamento differito è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

3. Il ritardato pagamento dei diritti doganali, anche a fronte di una concessione di pagamento periodico o differito, non costituisce violazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si applica l'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

4. Nel primo anno di vigenza della presente legge il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate entro la data del 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario, approvato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 79 (*Pagamento differito di diritti doganali*). 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a ga-

ranza dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".».

5.3

VENTUCCI

Sopprimere il comma 3.

5.1

VENTUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: "Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo"».

5.5

VENTUCCI, BONAVITA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, a meno che a fronte del pagamento del tributo non sia stata anticipatamente prestata idonea garanzia"».

5.4

VENTUCCI

Al comma 4 sopprimere le parole: «Nel primo anno di vigenza della presente legge».

5.2

IL RELATORE

VENTUCCI. L'emendamento 5.3 è motivato dalla necessità di colmare una lacuna del testo legislativo. Poichè, per finalità interne, è possibile, per il pagamento dei diritti doganali relativi alla gestione interna, una proroga di tre mesi, l'articolo è stato riscritto conformemente a quanto disposto dal Codice doganale europeo. È stato anche introdotto il comma 4, che prevede che il Ministero delle finanze stabilisca ogni tre mesi il tasso d'interesse se il pagamento dei diritti doganali viene accordato oltre il trentesimo giorno previsto dalle norme comunitarie.

In conseguenza del parere negativo della 5^a Commissione, ritiro l'emendamento 5.4, il quale viene sostituito dall'emendamento 5.5, che do per illustrato. La 5^a Commissione aveva espresso parere contrario in precedenza in quanto mancava nel testo la sanzione per coloro i quali non avessero pagato nei termini previsti dalla legge i diritti doganali, ancorchè garantiti da polizza fideiussoria. È stata allora aggiunta la sanzione per coloro i quali paghino oltre la scadenza dei termini e dunque la 5^a Commissione ha espresso su questo emendamento parere favorevole.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.2, che recepisce una condizione imposta dalla 5^a Commissione, ed esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.1. Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento 5.5, ma subordinatamente all'approvazione del 5.1.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.2, purchè il relatore lo riformuli in un testo volto a sostituire il comma 4 dell'articolo 5 con il seguente: «4. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno».

Infatti, la formulazione attuale del comma sembra significare che per il primo anno si paga, dopo non si paga più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Ventucci.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Ventucci.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dai senatori Ventucci e Bonavita.

È approvato.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signora Presidente, accolgo l'invito del sottosegretario Vigevani e riformulo l'emendamento 5.2 nel modo seguente:

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno».

5.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 6.

(Diploma di laurea)

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

È approvato.

Art. 7.

(Commissione per gli esami)

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

- a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;
- b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;
- c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

È approvato.

Art. 8.

(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme)

1. All'articolo 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono soppresse le parole: «, inferiori o».

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera b), è soppresso il primo periodo.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette»;

b) le parole: «con decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è abrogato».

8.2

VENTUCCI, BONAVITA

Al comma 2, sostituire le parole: «è soppresso il primo periodo» con le altre: «sono sopprese le parole da "emettere" fino a "del Ministro delle finanze;"».

8.1

IL RELATORE

VENTUCCI. Do per illustrato l'emendamento 8.2, signora Presidente. Mi limito a dire che con esso si tende ad eliminare un privilegio, che è stato concesso nel 1960, di cui gode la categoria degli spedizionieri doganali e con il quale è stato azzerato il concetto di concorrenza, che è giusto venga recuperato abolendo quel privilegio.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 8.1, signora Presidente. Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 8.2.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Ventucci e Bonavita.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

(Doganalisti)

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VENTUCCI. Svolgerò una lunga dichiarazione di voto, come mi sembra doveroso fare considerato che il provvedimento, per varie vicende, è rimasto giacente in Senato per ben cinque anni.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge concernente i nuovi compiti degli spedizionieri doganali sta per avere da questo ramo del Parlamento una seconda approvazione. La prima fu concessa nella precedente legislatura, la cui anticipata conclusione non ne consentì la discussione alla Camera, vanificando il lavoro allora svolto dalla nostra Commissione.

Il Senato, nella presente legislatura, ha avviato due disegni di legge a favore di questa categoria di professionisti: l'uno discusso anche alla Camera, poi divenuto legge dello Stato e concernente il trasferimento del Fondo di previdenza nell'assicurazione generale dell'INPS, provvedimento che ha eliminato delle complicità nella gestione dei documenti emessi a fronte dell'obbligazione doganale per quanto concerne l'applicazione delle marche previdenziali che andavano ad alimentare detto Fondo.

L'altro è quello all'ordine del giorno, discusso in sede referente, ed al quale la 6^a Commissione ha apportato delle modifiche anche in funzione dei pareri, tutti recepiti, della 1^a e della 5^a Commissione, che ci accingiamo ad approvare in sede deliberante.

Non voglio di certo ripercorrere il percorso formativo nè dilungazioni sulla valenza professionale di questo operatore doganale esperto nelle cosiddette operazioni accessorie al contratto di trasporto.

La mediazione che egli ha svolto tra pubblica amministrazione e utenza è stata indispensabile per più di cento anni. Ricordo che il passaggio dal regime impositivo dell'IGE e dell'imposta conguaglio a quello dell'IVA si svolgeva agli inizi degli anni '70 con una burocrazia che derivava dalla cultura fiscale del passato, plasmata nell'autarchia e quindi nella gestione protezionistica dell'economia, con tutte le conseguenze operative che andavano a penalizzare lo scambio mercantile, afflitto da controlli capziosi sul contenuto delle dichiarazioni doganali, oggetto di minuziosi quanto inutili controlli materiali.

Tutto ciò mentre gli altri paesi, con i quali avevamo sottoscritto gli accordi per il Mercato comune e che avevano gestito da secoli le colonie, applicavano una fiscalità operativa basata su efficienti controlli cartacei. Questi erano resi funzionali da un rapporto più trasparente tra pubblica amministrazione e utenza, che rendeva agevole la gestione fiscale dell'import-export a tutto vantaggio della rapidità del ciclo acquisto-vendita-riacquisto.

Il disegno di legge sui nuovi compiti, lungi dal risolvere i problemi della categoria, rappresenta in ogni modo una svolta anche culturale di questo settore, in quanto fa emergere il passaggio dalla figura del singolo professionista, intermediario nell'obbligazione doganale, all'organizzazione pluralistica dei centri d'assistenza doganale, i CAD, composti da soci, minimo tre, che debbono essere spedizionieri doganali e che uniscono le loro capacità nell'approccio al nuovo modo di fare dogana che è quello recepito dai suddetti *partner* dell'Unione europea.

I CAD, infatti, sono ricondotti nell'alveo della regolamentazione comunitaria, con l'abolizione dei privilegi riservati agli spedizionieri doganali dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e con l'equiparazione di tali organizzazioni alle altre persone fisiche e giuridiche che, alle condizioni del codice doganale comunitario, vogliono effettuare l'esportazione e l'immissione in libera pratica con le procedure della domiciliazione previste dall'articolo 3.

Poiché è stata abolita l'esclusiva rappresentanza in dogana, sia quella diretta riservata agli spedizionieri doganali che quella indiretta attribuita ai corrieri dal decreto ministeriale 29 dicembre 1992 (di già abolito dall'attuale Ministro delle finanze, tanto era lo scempio prodotto nelle dogane), gli spedizionieri doganali a buon diritto puntano a proporsi al mercato offrendo una competenza specifica, confortata da un esame di abilitazione e affinata, nella pratica quotidiana, attraverso corsi di aggiornamento e seminari organizzati dai loro organi professionali.

È opportuno mettere in evidenza che il disegno di legge n. 3663 in questione è in sintonia con i principi della riforma delle libere professioni e con gli obiettivi enunciati dal Governo e dal Garante della concorrenza e del mercato, al punto che non genera nuovi obblighi per gli operatori; al contrario, crea le condizioni per una gestione dell'obbligazione doganale più semplice e, nello stesso tempo, più certa nel riscuotere il dovuto e più puntuale nell'adempire a quel formalismo necessario quando si tratta di fornire i dati giusti, da utilizzare poi nello sviluppo delle politiche economiche future.

È un provvedimento che contribuisce ad eliminare alcuni ostacoli burocratici che impediscono l'accesso al beneficio delle procedure semplificate a numerose aziende produttrici e commerciali, come sancito dall'articolo 4. Si prevede infatti di permettere a chiunque di esercitare tali procedure negli spazi doganali, così da favorire tutti gli intermediari (case di spedizione, spedizionieri doganali o altri), i vettori (aerei e marittimi) e naturalmente le imprese commerciali ed industriali.

A tale proposito sono sconcertanti le due lettere fatte recapitare alle direzioni di tutti i movimenti politici e ai membri di questa Commissione dall'Associazione dei corrieri espressi e dalla Federspedi (lettere disconosciute dagli stessi aderenti), beneficiarie del succitato ed improvvido decreto ministeriale a firma del povero ministro Gorla, il quale, pochissimi giorni prima, si era espresso in modo del tutto negativo in ordine alla possibilità di far sottoscrivere le dichiarazioni doganali a chicchessia, con tutto il rispetto per chi entra in scelte di vita ai margini della società civile.

Per quanto concerne le asseverazioni, è bene ricordare che la dogana del 2000, che si appresta ad utilizzare la firma digitale dando fiducia alle aziende industriali e commerciali mediante *l'audit*, può ritenere necessario il ricorso ad un professionista del campo doganale, così come avviene in altri settori fiscali, tanto più se si considera la maggiore qualificazione professionale, prevista dall'articolo 6, con l'apertura dell'albo ai laureati nelle materie economiche, giuridiche ed amministrative, agevolando l'accesso dei giovani alla professione, offrendo loro un'opportunità di lavoro ed all'utenza la possibilità di avvalersi di risorse umane che a tutt'oggi sono inutilizzate.

Inoltre, il cosiddetto canale preferenziale dell'asseverazione tende a facilitare lo scambio internazionale delle merci (e lo diciamo a beneficio del senatore Rossi, firmatario di emendamenti voluti dalla Federspedi, che raggruppa alcune case di spedizioni ed autotrasportatori), con l'assunzione della maggiore responsabilità introdotta da questa Commissione su richiesta della 5^a Commissione.

Infine, considerando che i monopoli nel comparto dei trasporti sono sempre in agguato, anche alla luce delle nuove tecnologie del recapito «*door to door*», ben venga una normativa che ci riavvicini alla competizione europea con norme come quelle in via di approvazione, fra le quali è di estremo interesse la proroga del pagamento di tutti i diritti doganali da sette a trenta giorni, con possibilità fino a novanta giorni per la fiscalità interna, dando così un'ampia possibilità alle aziende importatrici di gestire al meglio l'impegno finanziario delle loro transazioni con l'estero.

Concludo facendo notare che non sarà più la visita fisica delle merci sulle quali i dazi si vanno avvicinando allo zero – ad essere il nocciolo dell'obbligazione doganale: piuttosto la correttezza dei dati merceologici che derivano dalle più di diecimila voci della nomenclatura tariffaria dell'Uruguay Round; l'esatta esposizione dei costi accessori quali noli, mediazioni e *royalty*, che fanno parte dell'imponibile dei diritti doganali; soprattutto, la certezza che la dichiarazione doganale sia compilata secondo le norme cui fa riferimento l'attuale selva legislativa che, di fatto, impedisce la velocità dello scorrere delle merci, qualora non si abbia dimestichezza con le regole del comparto della sanità, dell'agricoltura, della difesa, della sicurezza e dell'ecologia, che spesso sottostanno alla movimentazione delle merci internazionali e che non sempre attengono al comparto impositivo fiscale.

Lo ricordiamo con buona pace per corrieri ed autotrasportatori, o meglio, per i dirigenti di quel comparto ai quali, ne sono certo, farà piacere prendere atto che in Europa è necessaria una ventata di liberismo; ma non quello aggettivato con il termine «sfrenato» (e preferisco non aggiungere altro).

Gli spedizionieri doganali collaborano con l'amministrazione delle dogane contro elusione, evasione, traffico di armi e di droga da sempre e, più spesso di quanto non appaia, hanno evitato pericolose scivolate d'ala nell'ambito del comparto del commercio con l'estero.

Infine, ritengo doveroso ringraziare il Presidente, il Governo, il relatore e i colleghi per il contributo offerto nella formulazione finale del provvedimento, di cui auspico la definitiva approvazione anche da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato. Resta inteso che il Presidente è autorizzato ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie per motivi di mero coordinamento.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

